



Repubblica Italiana Regione Siciliana

CIRCOLARE N.7

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Gruppi Bilancio

PROT. N. 25093

Palermo, 11.9.2001

OGGETTO: Variazioni al bilancio della Regione Siciliana. Istruzioni per l'esercizio in corso.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

AI SIGNORI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALL' AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

E, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo

LORO SEDI

1. Premessa

Com'è noto, la materia delle variazioni di bilancio è in atto regolamentata dall'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 (legge finanziaria 2000) e da altre norme specifiche nel seguito richiamate.

Con l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001) sono state introdotte alcune modifiche alla predetta disciplina generale di cui all'art. 36 della legge regionale n. 8/2000 al fine di snellire talune procedure, tenuto conto altresì delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 in ordine alla suddivisione dei compiti fra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e i dirigenti.

In particolare, detto articolo stabilisce le procedure e le competenze in materia di variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente e la riproduzione di economie di spesa ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 47/77 e successive modifiche e integrazioni, nonché di variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/97.

Dall'entrata in vigore di detta disposizione (7 maggio 2001) infatti le variazioni anzidette "sono effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese".

Con l'articolo 56, comma 19, della citata legge regionale n. 6/2001 è stato inoltre modificato l'art. 36, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 8/2000 prevedendo il termine del 31 marzo quale data ultima per l'effettuazione delle variazioni di bilancio afferenti regolazioni contabili ivi disciplinate e riguardanti il precedente esercizio.

Norme in materia di variazioni di bilancio concernenti le assegnazioni dell'UE, dello Stato e di altri enti sono inoltre contenute nell'art. 52, comma 6, della legge regionale n. 6/2001, mentre norme specifiche inerenti le variazioni di bilancio relative all'attuazione delle misure del POR Sicilia 2000 – 2006 sono contenute nel titolo VII della stessa legge, cui si rinvia per la relativa disciplina.

Si porta infine a conoscenza che con il D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270 sono state dettate norme procedurali inerenti la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti volte alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa; ci si riferisce in particolare agli articoli 2 e 5 che pongono obblighi a carico del responsabile del procedimento dell'amministrazione attiva nei confronti degli utenti interessati. Dette disposizioni espressamente citate trovano automatica applicazione nella Regione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 47 del 1977.

Non si ritiene invece applicabile alla Regione la procedura di reiscrizione in bilancio di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. citato, in quanto la relativa materia è disciplinata dal richiamato art. 55 della legge regionale n. 6/2001.

Ad ogni buon fine si allega alla presente il testo del predetto D.P.R. n. 270/2001.

Tutto ciò premesso e tenuto altresì conto del parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione prot. n. 12827 del 31 luglio scorso, si ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni, che trovano applicazione per l'esercizio in corso (dal prossimo anno la disciplina sarà in parte modificata in relazione alla nuova struttura del bilancio di previsione come prevista dall'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 6/2001), nella considerazione che diverse amministrazioni regionali hanno richiesto a questo assessore chiarimenti sulle modalità da osservare in occasione dell'inoltro delle richieste di variazioni di bilancio.

2. Variazioni di bilancio concernenti reiscrizione di residui passivi perenti e riproduzione di economie.

Le richieste di variazioni di bilancio volte alla reiscrizione di residui passivi perenti, sia di parte corrente che di conto capitale, svolte le procedure preliminari di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 270/2001, vanno inoltrate dai competenti dirigenti generali o dagli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, alla pertinente ragioneria centrale; le variazioni in parola saranno quindi effettuate, previ accertamenti contabili opportuni, con decreti del direttore della ragioneria medesima, giusta delega conferita dal dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro titolare della relativa competenza ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 6/2001.

Si ricorda che a norma dell'art. 52, comma 9, della legge regionale n. 6/2001, che modifica il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni, alle richieste di riproduzione in bilancio dei residui perenti devono essere allegati i relativi titoli di spesa; non sono inoltre necessari ulteriori formali provvedimenti di impegno in quanto gli impegni contabili vengono assunti "di ufficio" dalla pertinente ragioneria centrale contestualmente all'immissione al S.I. della variazione di bilancio.

Le richieste di variazioni di bilancio concernenti la riproduzione di economie a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni, sono inoltrate al competente gruppo del dipartimento bilancio e tesoro, tramite la pertinente ragioneria centrale che esprimerà il proprio avviso al riguardo, sempre da parte dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. Le variazioni in argomento saranno quindi effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, a norma del citato art. 55 della legge regionale n. 6/2001.

3. Variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione.

Con riferimento alle variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/97, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, si precisa che le relative richieste devono essere inoltrate a firma del competente dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione, esclusivamente con riguardo ai capitoli di spesa allocati nella rubrica relativa al dipartimento o altro ufficio equiparato di propria competenza; ciò nella considerazione che i capitoli di spesa inseriti in ciascuna rubrica rappresentano le risorse finanziarie allo stesso assegnate direttamente con la legge di bilancio e che possono pertanto essere gestite a norma della legge regionale n. 10/2000.

Non sembra pertanto possibile, in base alla normativa vigente in materia, consentire richieste ed effettuare variazioni di bilancio compensative fra capitoli di spesa afferenti rubriche diverse.

Tale assunto è peraltro conforme al citato parere dell'ufficio legislativo e legale ove viene affermato che "l'assegnazione di risorse ...costituisce limite all'esercizio di competenze da parte dei dirigenti delle strutture di massima dimensione, i quali soltanto all'interno del *budget* assegnato possono esercitare i poteri agli stessi attribuiti in particolare dall'art. 7 della stessa legge regionale n. 10 del 2000".

Né è possibile sostenere che dette variazioni compensative afferenti rubriche diverse della medesima amministrazione possano essere proposte dal competente capo dell'amministrazione, in quanto tale potestà viene esclusa dalla norma di cui al citato art. 55.

Deve pertanto concludersi che le eventuali variazioni di bilancio compensative fra spese correnti di amministrazione interessanti due o più rubriche non possono essere effettuate con provvedimenti amministrativi ma soltanto con leggi di variazioni di bilancio.

4. Altre variazioni al bilancio di competenza.

Tutte le altre variazioni di bilancio effettuabili in termini di competenza con provvedimenti amministrativi, diverse da quelle sopra esaminate, ivi comprese quindi quelle relative all'incremento di spese obbligatorie da effettuarsi con prelevamento dall'apposito fondo di riserva, non possono che essere effettuate dall'Assessore per il bilancio e le finanze (o dal Presidente della Regione nei casi previsti), su proposta del competente assessore, da inoltrarsi tramite la pertinente ragioneria centrale.

Resta ovviamente ferma la potestà di proposta del competente dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione al capo della amministrazione di appartenenza.

Anche queste determinazioni sono conformi al citato parere dell'ufficio legislativo e legale nella parte in cui viene affermato che "ogni variazione di bilancio da porre in essere in via amministrativa, coinvolgendo scelte strategiche o quantomeno di indirizzo, dovrebbe ritenersi riservata ai vertici politici".

A maggior ragione le richieste di variazioni di bilancio per le quali non sia possibile provvedere con atti amministrativi, ma esclusivamente con provvedimenti legislativi, dovranno essere inoltrate a firma del competente vertice politico, cui può ovviamente essere rappresentata la relativa esigenza dal dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione. Tali richieste formeranno oggetto di esame in occasione della predisposizione del disegno di legge di assestamento o di variazioni al bilancio.

5. Variazioni al bilancio di cassa.

La materia delle variazioni al bilancio di cassa è in atto disciplinata, com'è noto, dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34.

In base a detta norma l'assessore per il bilancio e le finanze può effettuare con propri decreti variazioni di bilancio di cassa, su proposta della competente amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità, prelevando le somme occorrenti dall'apposito fondo di riserva di cassa.

Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'assessore per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili.

Le proposte di variazioni di bilancio di cassa da effettuarsi con prelevamenti dall'apposito fondo di riserva si ritiene possano essere avanzate, sempre tramite la competente ragioneria centrale, dal dirigente generale o altro dirigente responsabile cui ne è affidata la gestione, in quanto la norma astrattamente individua la "competente amministrazione" senza specificare il soggetto (politico o amministrativo); ai sensi della legge regionale n. 10/2000 tale soggetto sembra pertanto possa essere individuato nel dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione.

Come tuttavia precisato con nota n. 18140 del 12 giugno 2001, tale possibilità di variazioni di bilancio è in atto preclusa in quanto le risorse del fondo di riserva restano indisponibili fino al verificarsi degli eventi che assicurino con ragionevole certezza l'acquisizione in termini di cassa delle correlative entrate.

Poiché l'assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare autonomamente tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa al fine di adeguare le previsioni alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione, si ritiene che ciascun dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione possa legittimamente avanzare proposte di variazioni di bilancio in termini di cassa che siano compensative fra categorie afferenti la medesima rubrica.

Analogamente si ritiene di potere consentire che le esigenze riguardanti più rubriche della stessa amministrazione possano essere rappresentate dai dirigenti generali o altri

dirigenti responsabili della gestione congiuntamente fra di loro o da parte di uno di essi previa espressa intesa con gli altri soggetti interessati e contestuale comunicazione al competente capo dell'amministrazione. Ciò appunto nella considerazione che comunque l'assessore per il bilancio e le finanze può procedere a dette variazioni compensative che possono altresì riguardare amministrazioni diverse, come prima precisato.

Allorché il fondo di riserva di cassa sarà utilizzabile, e cioè quando le correlative entrate risulteranno disponibili, potrà provvedersi al reintegro delle disponibilità utilizzate per le anzidette variazioni compensative, in caso ovviamente del permanere delle necessità.

Per quanto concerne in particolare le variazioni di bilancio di cassa riguardanti i fondi comunitari e relativi cofinanziamenti statali e regionali, è possibile procedere all'incremento del plafond di cassa delle pertinenti categorie allocate nelle varie rubriche mediante prelevamento dall'aggregato "attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali" inserito nella Ctg 26 del dipartimento bilancio e tesoro; in tali casi, nelle proposte non è necessario indicare detto aggregato.

E' anche ovviamente possibile proporre ed effettuare variazioni compensative di cassa fra categorie diverse attinenti i fondi comunitari e relativi cofinanziamenti.

Restano ferme le modalità procedurali prima illustrate con riguardo alla disciplina generale delle variazioni di bilancio in termini di cassa.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Giovanni Sapienza)

L'ASSESSORE
(On.le Dott. Alessandro Pagano)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2001, n. 270

Regolamento di semplificazione delle procedure di riscrittura nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da riscrivere nel bilancio dello Stato.

Art. 2.

Richiesta di pagamento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.

2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

Art. 3.

Procedura

1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la riscrittura in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.

3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota è specificamente utilizzabile, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'istituzione di apposita unità previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, è individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Art. 5.

Informazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: «in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reinscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso», e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«36) Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, e successive modificazioni, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Si trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

(Omissis):

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.»

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, e successive modificazioni, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, e successive modificazioni, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, S.O., e successive modificazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, S.O., reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O., reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O., reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

Note all'art. 3:

— Per il riferimento alla legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (parole soppresse dal presente regolamento);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.»

— Si trascrive il testo dell'art. 8, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa». (Secondo comma soppresso dal presente regolamento).

— Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 3 (Gestione del bilancio). — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate: individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.»

Note all'art. 6:

— Per il riferimento agli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificati dal presente regolamento, si vedano le note all'art. 3.

01G0328